

COMUNE DI VICO NEL LAZIO

TITOLO 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI E PARTECIPAZIONE

ART. 01 - IL COMUNE DI VICO NEL LAZIO

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI VICO NEL LAZIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE, CON LE PROCEDURE DI CUI AI RR.DD. 07.06.1943 N. 651 E N. 652 , ADOTTA UN PROPRIO GONFALONE DI COLORE BIANCO/AZZURRO ED UNO STEMMA RAFFIGURANTE UNA TORRE ED UN LEONE RAMPANTE E SORMONTATO DA CORONA.

ART. 02 - PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE TUTELA I VALORI STORICO-RELIGIOSI, CULTURALI E SOCIALI DI CUI LA COMUNITA' E' ESPRESSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VALORI DELLA PACE, DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA, DELLA FAMIGLIA, DI OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONE E DI VOLONTARIATO PER UNA PIU' COMPIUTA FORMAZIONE DEI CITTADINI E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALLA VITA DELL'ENTE.

02. IL COMUNE SI IMPEGNA ALTRESI' A SALVAGUARDARE E TUTELARE IL TERRITORIO COMUNALE QUALE BENE DELLA COMUNITA', GARANTENDONE L'INTEGRITA' E LA CORRETTA UTILIZZAZIONE.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA A VALORIZZARE LE RISORSE DELLA COMUNITA' LOCALE PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ED OFFRENDO A TAL FINE SOPRATTUTTO AI GIOVANI IDONEE OPPORTUNITA' PER LE PROPRIE CAPACITA' LAVORATIVE.

04. IL COMUNE FAVORISCE ED INCENTIVA IL VOLONTARIATO GARANTENDO UN ACCESSO PRIVILEGIATO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.

05. IL COMUNE SI IMPEGNA A COORDINARE LA PROPRIA AZIONE CON QUELLA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI ANCHE AL FINE DI OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE, RIDURRE LE SPESE ED ACCORPARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BACINO ULTRACOMUNALE.

ART. 03 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

01. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', IL COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

02. LA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO, E' COMUNICATA AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI, NONCHE' NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO. HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I SOGGETTI

PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, QUALORA DAL PROVVEDIMENTO POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO.

03. NESSUN ATTO COMUNALE E' SEGRETO SE NON PREVISTO DALLA LEGGE COME TALE E TUTTI POSSONO OTTENERNE COPIA PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI

COSTI MATERIALI. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO COME DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO. IL REGOLAMENTO NE DEFINISCE TEMPI E MODALITA'.

04. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE DEVONO, PRIMA DELLA LORO DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, ESSERE PUBBLICIZZATI NELLE LINEE FONDAMENTALI E PREVENTIVAMENTE DISCUSSI CONFRONTANDO LE DIVERSE PROPOSTE PERVENUTE, ANCHE DA NON CONSIGLIERI.

05. PER QUANTO NON GIA' DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI RESPONSABILI DEI PROVVEDIMENTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SONO DISCIPLINATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 04 REFERENDUM CONSULTIVO

01. SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SONO AMMESSI REFERENDUM CONSULTIVI AD INIZIATIVA DI ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI. NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI E TARIFFE, L'ASSUNZIONE DI MUTUI E DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PERMUTE, APPALTI O CONCESSIONI, NONCHE' GLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI NOMINA E DI REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. E' PARIMENTI ESCLUSA LA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DEFINISCE TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REFERENDUM, NONCHE' IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' DELLE RICHIESTE.

ART. 05 - IL DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'ESERCIZIO DELLA CORRETTA AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E' ASSICURATA LA PRESENZA DI UN DIFENSORE CIVICO. A TALE

SCOPO IL COMUNE ASSUME LE OPPORTUNE INIZIATIVE PRESSO GLI ALTRI COMUNI E PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UN DIFENSORE CIVICO A COMPETENZA SOVRACOMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- RACCOGLIE E VERIFICA LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI IN ORDINE AD ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE, LE TRASMETTE AGLI UFFICI COMPETENTI;

- ATTUA INTERVENTI FINALIZZATI A RIMUOVERE I FATTORI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI CHE LIMITANO L'ESERCIZIO PREVISTO DALLE LEGGI 142/90 E 241/90, NONCHE' CONTENUTI NELLE CARTE DEI DIRITTI, E, IN GENERALE, A TUTELARE I DIRITTI DEI CITTADINI.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

ART. 06 - L'INIZIATIVA POPOLARE

01. NELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' L'INIZIATIVA DEGLI ATTI DI

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ANCHE AI CITTADINI, I QUALI, INSIEME ALLA PROPOSTA, PRESENTANO UN PROGETTO ARTICOLATO ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE RECANTE NON MENO DI CENTO SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE NEI TRE MESI PRECEDENTI AL DEPOSITO DELLA PROPOSTA MEDESIMA.

02. ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE SUL MERITO DELLA PROPOSTA.

03. I CITTADINI POSSONO ALTRESI' PRESENTARE AL SINDACO ISTANZE E PETIZIONI, DEPOSITANDONE IL TESTO RECANTE ALMENO TRENTA SOTTOSCRIZIONI PRESSO LA SEDE COMUNALE.

04. LA RISPOSTA DOVRA' ESSERE DATA ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO CONSILIARE.

ART. 07 - L'AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

TITOLO 02 - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 08 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' E CHE COMPIE LA SCELTA POLITICO-AMMINISTRATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DEL COMUNE ANCHE MEDIANTE APPROVAZIONE DI DIRETTIVE GENERALI E PROGRAMMI PER PROGETTI.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE/SOCIETA' CHE GESTISCONO I SERVIZI COMUNALI E GARANTISCE I CITTADINI DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI QUESTI.

04. AL CONSIGLIO VENGONO INVIATE DA PARTE DELLA GIUNTA E DEL REVISORE DEI CONTI RELAZIONI PERIODICHE ED INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI CHE GESTISCONO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

ART. 09 - IL CONSIGLIERE ANZIANO.

01. LE FUNZIONI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AL CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. A PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 10 - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE APERTE PER AUDIZIONI DEL RAPPRESENTANTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PORTATORI DI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

02. IL CONSIGLIO PONE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER

L'EFFETTIVO DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DELLA COMUNITA'. IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO PROVVEDE A DISCIPLINARE CON REGOLAMENTO LE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DELL'INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA, NONCHE' LE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' DELLE DATE E DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE.

03. IL MEMBRI DEL CONSIGLIO HANNO DIRITTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO. IN OGNI CASO, SU ATTI O QUESTIONI CHE POSSONO LEDERE LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 11 - LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA, OLTRE CHE DAL SINDACO, DAGLI ASSESSORI NEL NUMERO DI QUATTRO. DI ESSA POSSONO FAR PARTE ANCHE NON CONSIGLIERI, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. ALLA GIUNTA COMPETE L'EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL SINDACO.

04. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI COSI' COME DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA INVIA PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

06. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

07. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI E LE RESPONSABILITA' DI ESSI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI.

08. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' INTERVENIRE IL REVISORE DEI CONTI.

ART. 12 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 13 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

CONSIGLIERI DEL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO/AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON DOPO LO GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 14 - IL SINDACO.

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA.

02. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE E STIPULA I CONTRATTI DELL'ENTE.

03. AL SINDACO COMPETE DI PROMUOVERE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE AZIONE DEI VARI SOGGETTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO E DI SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ESERCITATI DAL COMUNE.

04. IL SINDACO EMANA DIRETTIVE ED ESERCITA LA VIGILANZA, ANCHE IN MATERIE DI COMPETENZA STATALE, ED ADOTTA PROVVEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE RICONOSCIUTEGLI DAGLI ARTT. 36 E 38 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

05. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI AFFIDARE AD UN ASSESSORE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VICARIE DA ESERCITARE IN CASO DI SUA ASSENZA E/O IMPEDIMENTO.

ART. 15 - POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO.

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI ELIMINARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ART. 16 - FUNZIONI VICARIE.

01. IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE VICARIO SE IL SINDACO SI E' AVVALSO DELLA FACOLTA' DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 14 .

02. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI, OVVERO QUALORA IL SINDACO NON ABBIA ESERCITATO TALE FACOLTA', LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESPLETATE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

TITOLO 03 - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

01. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' INFORMATA AI PRINCIPI DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLE GESTIONE, EFFICIENZA, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
02. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, LA DETERMINAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.

ART. 18 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

01. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 51 , 52 E 53 DELLA LEGGE 142/90 , L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO E NEL REGOLAMENTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE, ROGA I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE E NE CURA LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE AI SENSI DI LEGGE.

ART. 19 - IL PERSONALE.

01. IL PERSONALE COMUNALE , INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE E AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, E' ORGANIZZATO IN MODO DA PERSEGUIRE, ATTRAVERSO LA MASSIMA EFFICACIA E SPEDITEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, GLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI IMPIEGO QUALE RISULTA DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE N. 93/83 .

ART. 20 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE.

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE

PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA',
LE SANZIONI DISCIPLINARI E IL RELATIVO PROCEDIMENTO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE
O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN
DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE,
SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 21 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER OBIETTIVI E PROGRAMMI DETERMINATI IL REGOLAMENTO PUO'
PREVEDERE COLLABORATORI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI
PROFESSIONALITA' MEDIANTE CONVENZIONE A TERMINE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, DEVE
STABILIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL COLLABORATORE
ESTERNO.

TITOLO 04 - I SERVIZI COMUNALI

ART. 22 - ENTI E AZIENDE A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA',
OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE
SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI
E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE
EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE
FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE
DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE
DI AZIENDA, DI CONSORZIO O DI SOCIETA'.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN
ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA
ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO
CONSORZIO.

05. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE,
ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA
DEGLI UTENTI.

ART. 23 - MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. LA SCELTA DEI MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI E' DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE ESERCITA UNA ATTIVITA' DI
VIGILANZA PER ASSICURARE LA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO STESSO.

02. LA INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO NELLA COSTITUZIONE DI SOCIETA'
MISTE, AVVERRA' CON I CRITERI DELLA MASSIMA TRASPARENZA,
PREVIA CONGRUA PUBBLICITA', VALORIZZANDO LE RISORSE ECONOMICHE,
ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE LOCALI.

03. PERIODICAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICHERA' L'EFFICIENZA E
L'EFFICACIA DEI SERVIZI COMUNALI, NONCHE' L'ATTUAZIONE DEL
MODELLO PRESCELTO.

TITOLO 05 - FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 24 - AUTONOMIA FINANZIARIA.

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE IL COMUNE HA ALTRESI' POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 25 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, ADOTTA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 26 - BILANCIO DI PREVISIONE

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL' UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

ART. 27 - CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

02. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

ART. 28 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA UN REVISORE COME PER LEGGE.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA 03 ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA CONTABILITA' DELL' ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELL' ESERCIZIO, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, COMPENSIVA ANCHE DI RILIEVI E DI OSSERVAZIONI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA CONTABILITA' E FINANZA DELL' ENTE E

TUTTE LE ALTRE COMPETENZE ATTRIBITEGLI DALLA NORMATIVA STATALE.

05. IL REVISORE, OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE ENTRO 05 GIORNI AL CONSIGLIO.

06. IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL REVISORE DEI CONTI VIENE DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALL'ATTO DI NOMINA ENTRO I LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE.

ART. 29 - TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DI LEGGE.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DALLA CONVENZIONE.

ART. 30 - I CONTRATTI

01. IN MATERIA CONTRATTUALE, NEL QUADRO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'INTERA MATERIA.

02. SONO DI COMPETENZA:

A) DEL CONSIGLIO, LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE DI TUTTE LE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLE ECCEZIONALI ED URGENTI;

B) DELLA GIUNTA COMUNALE, L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DELLE MODALITA' E TEMPI PER I CONTRATTI RELATIVI AD ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. LA GIUNTA IN MATERIA CONTRATTUALE RIFERISCE AL CONSIGLIO SECONDO QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO.

04. LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DA CUI DEVE EMERGERE IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE, L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

TITOLO 06 REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE E NORME TRANSITORIE

ART. 31 - REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

01. L'INIZIATIVA DELLA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE APPARTIENE A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE ED ALLA GIUNTA.

02. PRIMA DI ESSERE POSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO

PER ALMENO 10 GIORNI.

03. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO E SUL RELATIVO PROCEDIMENTO.

ART. 32 - VERIFICA DELLO STATUTO

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, PREDISPONENDO FORME DI CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI, ED ASSICURANDO LA MASSIMA INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E SULLE SUE CONCLUSIONI.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO SARA' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO ED ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE.